

## INTRODUZIONE

La presente ricerca è dedicata alla nuova disciplina dei gruppi di imprese, ora regolata nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ma dapprima completamente trascurata nella legge fallimentare. Questo tema è pertanto di grande attualità per quattro motivazioni principali. La prima riguarda l'osservazione della realtà odierna, anche in prospettiva futura, dell'esercizio dell'attività d'impresa, dalla quale emerge un mondo sempre più interconnesso, ed il ricorso a queste forme di organizzazione sempre più frequente, non solo in relazione alle grandi multinazionali. La seconda, valida per tutti gli istituti del nuovo Codice, è relativa al superamento di una visione strettamente punitiva delle procedure concorsuali. La terza è attinente all'introduzione necessaria, anche a seguito delle normative sovranazionali, dell'anello mancante relativo ai gruppi di imprese, sicché ad oggi non sono più solo disciplinati nella loro fase *in bonis* ed in tema di responsabilità, ma esiste una disciplina di diritto positivo per gestire anche il loro stato di crisi e di insolvenza.

Le ragioni per le quali ho approfondito tale tematica riguardano l'interesse verso il diritto della crisi e dell'insolvenza ed i gruppi di imprese. Relativamente alla prima, mi piace pensare che ogni istituto sia una stoffa e che, in base alle diverse fattispecie che si possono concretizzare, da questa si possa creare un abito su misura. Con riferimento alla seconda motivazione, considero i gruppi di imprese affascinanti, in quanto rappresentano la forma più complessa dell'esercizio dell'attività di impresa, sicché possono essere rilevate infinite sfumature tra il bilanciamento dell'unitarietà aziendalistica-economica e della pluralità giuridica.

Tale disciplina non è una novità assoluta, sicché era già prevista in regolamentazioni speciali, settoriali e sovranazionali. Inoltre, dalla riforma del diritto societario del 2003, era nata la disciplina dell'attività di direzione e coordinamento, regolata principalmente agli artt. 2497 ss. c.c., la quale fino ai tempi più recenti, tuttavia, poteva dirsi indirettamente incompleta, mancando di fatto il completamento logico, relativo alle fasi critiche della loro vita. In assenza del diritto positivo che regolasse tali fattispecie, negli anni non sono mancati dei tentativi per aggirare l'ostacolo di tale mancanza, come ad esempio la fusione concordataria o l'estensione del fallimento di società di capitali alla "supersocietà di fatto".

L'istituzione di questa disciplina, *ad hoc* per i gruppi di imprese in stato di crisi e di insolvenza, è stata accolta favorevolmente, in quanto ad oggi esistono norme specifiche, le quali tendono ad accelerare le procedure, tuttavia, non sono mancate opinioni contrastanti e dubbi interpretativi.

L'obiettivo del presente lavoro è quello di provare a dare una chiave di lettura, nell'ottica del procedimento unitario, delle norme che disciplinano *ex art. 2, comma 1, lett. h), c.c.i.*, il “*gruppo di imprese*” in crisi ed in insolvenza, evidenziando le criticità e tentando di delineare un *fil rouge* tra le norme nel Codice, in tre dimensioni. Quello generale, relativo allo stretto collegamento tra il diritto societario e quello della crisi e dell'insolvenza, in senso orizzontale, ossia tra le norme relative ai gruppi di imprese, ed in senso verticale, ossia tra le norme che disciplinano i singoli istituti, calate nella disciplina dei gruppi. Sono state, invece, lasciate sullo sfondo le tematiche relative ai soci di minoranza e dei creditori sociali. L'entrata in vigore del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, non ha solo modificato l'ex impianto fallimentare, ma ha dato una svolta in termini di ristrutturazione delle imprese e di prevenzione dello stato di crisi. Questa nuova concezione del “prevenire è meglio che curare” ha implicato anche l'introduzione e la modifica delle norme civilistiche. Tuttavia, seppur molto importante il tema della responsabilità degli amministratori e dei sindaci, alla luce del nuovo Codice, il *focus* dell'elaborato è incentrato nel consolidamento procedurale. Si è analizzata la disciplina dei gruppi di imprese commerciali e di dimensioni non ridotte, le quali hanno il proprio centro di interessi principali nello Stato italiano. Infine, si è esaminato il consolidamento procedurale ipotizzando che tutte le imprese del gruppo, in stato di crisi o di insolvenza, accedano congiuntamente allo stesso istituto.

Al fine della predisposizione dell'elaborato, sono stati applicati metodi di analisi concatenati, ossia partendo dalla lettura critica dei testi di dottrina e dalle sentenze, sono state formulate diverse ipotesi al fine di verificare se gli articoli del Codice e le soluzioni individuate, potessero essere considerate coerenti, sia tra gli istituti regolati dal Codice per le singole imprese, sia per le norme disciplinanti i gruppi. Quando l'esito era incerto o criticabile, sono state individuate delle possibili soluzioni, mediante l'applicazione di principi generali e ragionamenti coordinati

con le diverse disposizioni del Codice, quali principalmente quello della certezza del diritto, di speditezza ed economicità delle procedure.

L'elaborato è composto da quattro capitoli, costruiti in modo tale da porre in luce la coerenza tra il diritto societario e quello della crisi e dell'insolvenza, per due ragioni. La prima è che il legislatore, nel definire il “*gruppo di imprese*”, ha sostanzialmente ricalcato, seppur non in modo perfettamente sovrapponibile, la disciplina civilistica relativa all'attività di direzione e coordinamento. La seconda è relativa all'obiettivo stesso del presente elaborato, ossia quello di osservare i gruppi di imprese da una prospettiva più distante, cercando di cogliere l'essenza, l'importanza e la preservazione del valore del gruppo di imprese.

Il primo capitolo tratta il gruppo di imprese nella loro visione complessiva, le possibili forme di questo e le motivazioni che possono esserci alla base della loro creazione. E', altresì, analizzato il tema dell'attività di direzione e coordinamento nel Codice civile e la rilevanza, ai fini dell'applicazione delle norme in tema di direzione unitaria, delle presunzioni *ex art. 2497-sexies c.c.*

Il secondo capitolo è relativo alle presunzioni civilistiche calate nel diritto della crisi e dell'insolvenza, evidenziando le differenze applicative e le loro differenti finalità. Inoltre, è esaminata la rilevanza informativa, la *disclosure* dei rapporti di gruppo, tra il diritto societario e quello della crisi e dell'insolvenza, mettendo al centro i diversi obiettivi perseguiti.

Il terzo ed il quarto capitolo entrano nel vivo del procedimento unitario e degli istituti di gruppo disciplinati nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Il terzo capitolo affronta la tematica generale relativa al procedimento unitario ed alcune novità che il Codice ha apportato in tema di gruppi di imprese, evidenziando, altresì, alcune mancanze. Sono, inoltre, delineati i confini, mediante i presupposti, per l'accesso agli istituti di gruppo disciplinati dal Codice.

Infine, il quarto capitolo scansiona i singoli istituti previsti dal Codice, ossia la composizione negoziata di gruppo, gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, gli accordi di ristrutturazione dei debiti, il concordato preventivo e la liquidazione giudiziale di gruppo, nell'ottica del procedimento unitario.

Anticipando e rimandando alle conclusioni, le domande principali a cui si è cercato di rispondere sono sinteticamente tre. La prima riguarda l'esistenza di un'effettiva

coerenza tra il diritto societario e quello della crisi e dell'insolvenza. La seconda è relativa al consolidamento procedurale, e se il rispetto rigoroso di questo, possa effettivamente trovare applicazione nella disciplina dei gruppi di imprese. Infine, la terza è se il nuovo diritto abbia effettivamente superato la visione punitiva anche nell'ambito dei gruppi di imprese.

# CAPITOLO I

## ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO

Sommario: 1.1. Il gruppo di imprese, una panoramica aziendalistica – 1.2. Attività di direzione e coordinamento: sviluppi storici e Codice civile – 1.2.1. La riforma del diritto societario – 1.3. Il controllo, l'attività di direzione e coordinamento e le presunzioni *ex art. 2497-sexies c.c.*

### **1.1. Il gruppo di imprese, una panoramica aziendalistica**

Per comprendere il fenomeno dei gruppi di imprese risulta necessario innanzitutto adottare una doppia prospettiva che tenga in considerazione elementi interconnessi di economia aziendale e di diritto. Dal punto di vista della dottrina economico – aziendale, il gruppo di imprese viene individuato nell'aggregazione economica costituita da una pluralità di imprese giuridicamente autonome e legate da un rapporto di direzione unitaria. Nella stessa dottrina esistono diverse concezioni di gruppo, le quali pretendono più per una visione di gruppo quale unica azienda e ponendo il *focus* del fenomeno nell'unitarietà del complesso economico sostanziale, oppure per una visione più atomistica dando rilevanza al profilo giuridico formale e considerando lo stesso caratterizzato da un insieme di imprese connesse tra loro da legami forti, i quali però non farebbero mai venir meno l'autonomia economica delle singole. Sebbene, quindi, nella stessa disciplina non vi sia una definizione ed una visione di gruppo univoca, si possono individuare delle caratteristiche fondamentali, che trovano conferma sia nelle diverse teorie individuate dalla dottrina aziendalistica sia nell'ambito del diritto comune ed in quello della crisi d'impresa. Il gruppo di imprese è così considerato una forma più evoluta di organizzazione rispetto alla singola impresa e vi si possono individuare tre tratti peculiari: la pluralità di imprese giuridicamente distinte ed autonome; legami forti e durevoli esistenti tra le diverse entità, i quali pur sviluppandosi in vario modo, devono assicurare comunque la direzione unitaria. Questa può configurarsi attraverso rapporti di natura formale, mediante ad esempio la detenzione di partecipazioni, oppure di natura sostanziale, grazie a contratti od accordi aziendali. Infine, la caratteristica cardine dell'intera disciplina è rappresentata dalla direzione unitaria, la quale permette di considerare il gruppo

come un'aggregazione economica unitaria, superando in vario modo l'autonomia economica delle diverse entità che lo compongono.

E' possibile suddividere i gruppi in due macro categorie a seconda del rapporto giuridico che intercorre tra le diverse entità. Si parla del c.d. gruppo verticale quando tra queste vi è un rapporto di subordinazione, il quale può derivare dall'assoggettamento al controllo dato da partecipazioni e vi è sempre una singola unità che esercita l'attività di direzione unitaria. La seconda tipologia di gruppo, c.d. gruppo paritario od orizzontale, è frutto di un'aggregazione di più entità e tra le quali vi è una sostanziale uguaglianza. In questo caso non vi è un controllo di natura finanziaria data dalle partecipazioni ed invero queste sono connesse tra loro da vincoli contrattuali.

Il fenomeno dei gruppi ha negli anni trovato sempre più attuazione ed interesse<sup>1</sup> in quanto l'esercizio dell'attività sotto forma di gruppo di imprese consente di ottenere una serie di rilevanti benefici rispetto all'esercizio dell'impresa economicamente autonoma, altrimenti chiamata monade. I vantaggi derivanti dall'attività imprenditoriale svolta sotto forma di aggregato economico possono essere raggruppati sotto un comune denominatore ossia l'ottenimento di migliori obiettivi economici, gestionali e finanziari. Le motivazioni che portano alla nascita di queste aggregazioni aziendali<sup>2</sup> sono quindi varie e possono derivare dalla volontà di ottenere una più efficace ed efficiente gestione dell'impresa attraverso la crescita dimensionale e la realizzazione di economie di scala che possono portare a benefici quali la riduzione di costi, l'espansione in nuovi mercati grazie anche al superamento di barriere all'entrata, la possibilità di aumentare il potere contrattuale con fornitori e clienti. Inoltre, vi sono vantaggi legati alla flessibilità data dalla pluralità di imprese, nel caso in cui vi siano necessità di specializzazione ovvero di

---

<sup>1</sup> Basti pensare che sono variati anche i metodi di *profiling* per l'analisi statistica dei *report* sull'impresa italiane: "L'Istituto Nazionale di Statistica è stato impegnato negli ultimi anni nella ricerca di metodologie e nello sviluppo di tecniche volte all'implementazione nel sistema dei registri e dei conti economici delle imprese di una nuova unità statistica 'impresa'. La definizione di tale nuova unità statistica tiene conto delle relazioni che intercorrono tra unità giuridiche appartenenti allo stesso gruppo di imprese", in [https://www.istat.it/it/files//2023/01/REPORTICTNELLEIMPRESE\\_2022.pdf](https://www.istat.it/it/files//2023/01/REPORTICTNELLEIMPRESE_2022.pdf).

<sup>2</sup> Ed invero, possono derivare anche da disaggregazioni aziendali qualora il gruppo nascesse al termine di un processo di scorporo aziendale, quale ad esempio al completamente di una scissione.

diversificazione ed integrazione della produzione o dell'approvvigionamento. Vi sono poi benefici legati al frazionamento dei rischi economico – finanziari e della responsabilità verso gli *stakeholders*, soprattutto nella condizione di autonomia giuridica e patrimoniale delle imprese facenti parti del gruppo, in quanto ogni impresa risulta responsabile patrimonialmente per gli eventuali propri debiti. Cionondimeno, la formazione del gruppo di imprese attraverso rapporti partecipativi permette all'impresa al comando, mediante il meccanismo della leva azionaria attuata tramite diverse strutture di gruppo, di poter esercitare il controllo su una serie ipoteticamente indefinita di imprese con l'impegno di un investimento di capitale minimo.

Il fenomeno del gruppo di imprese tuttavia porta con sé delle problematiche legate principalmente ad una serie di conflitti intrinseci allo stesso e che si possono considerare latenti e fisiologici in condizioni di equilibrio, i quali possono accentuarsi ed aggravarsi in condizioni ancora fisiologiche come nello stato di crisi ovvero in situazioni patologiche, se tutte od alcune di queste, sono caratterizzate da insolvenza irreversibile. Gli interessi antagonisti riguardano i conflitti derivanti dalla contrapposizione dell'interesse di gruppo con quello delle singole imprese, quelli derivanti dal contrasto degli interessi dei soci della capogruppo con quelli delle singole società ed infine quelli tra i creditori della capogruppo e dei creditori delle singole società. E' chiaro quindi che, in una situazione più complessa quale quella di crisi o d'insolvenza, soprattutto nel caso in cui investa l'intero gruppo, la contrapposizione di questi interessi possa aggravarsi.

Il fenomeno dei gruppi si è sviluppato<sup>3</sup> nella prassi molto tempo prima rispetto alla sua regolamentazione ma comunque non sono negli anni mancate norme, riforme e riferimenti sia dottrinali che giurisprudenziali che, in vario modo, hanno cercato di considerare e risolvere questi conflitti.

## **1.2. Attività di direzione e coordinamento: sviluppi storici e Codice civile**

Nel nostro ordinamento il fenomeno dei gruppi di imprese è stato ampiamente risaltato dalla disciplina speciale, nata nella seconda metà degli anni

---

<sup>3</sup> Cfr. R. Pardolesi, U. Patroni Griffi, *I gruppi di società tra anomia e «corporate governance»: appunti di diritto comparato*, in *Foro it.*, I, 1997, p. 10.

'70 del secolo scorso, riguardante l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, contenuta inizialmente nel D.L. 30 gennaio 1979, n. 26<sup>4</sup>, convertito nella L. 3 aprile 1979, n. 95. Questa legge è stata poi abrogata e sostituita dal D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270<sup>5</sup>, modificato dal D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito nella L. 18 febbraio 2004, n. 39. La regolamentazione dell'insolvenza di gruppo nell'ambito dell'amministrazione straordinaria è stata infine implementata dal D.L. 18 settembre 2001, n. 347 – c.d. decreto Parmalat, convertito nella L. 18 febbraio 2004, n. 39, il quale ha previsto per la prima volta la possibilità, nella fase di ristrutturazione, di soddisfare i creditori attraverso un'unica proposta di concordato proposto per più società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, ferma restando la separazione delle singole masse attive e passive.

Oltre alla disciplina del gruppo nella procedura di amministrazione straordinaria, la quale ha ispirato<sup>6</sup> per certi tratti il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, nel tempo furono anche varate norme di settore, la quali regolano tuttora i gruppi di società nel settore di appartenenza, come in quello bancario<sup>7</sup> (artt. 60 ss. D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 – c.d. T.U.B.), finanziario (artt. 11 ss. D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – c.d. T.U.F.) ed assicurativo (tra cui i principali gli artt. 79, 81, 206-bis ss. D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – c.d. c.a.p.).

---

<sup>4</sup> Ove all'art. 3, per la prima volta nell'ordinamento italiano, è stato previsto un regime specifico per l'insolvenza di gruppo e l'indicazione di quali società o imprese controllate bisognava considerare tali per assoggettarle alla disciplina.

<sup>5</sup> Nel quale, al Titolo IV, Capo I, dall'art. 80, viene regolata in modo più specifico ed articolato la disciplina dei gruppi di imprese mediante "*l'estensione dell'amministrazione straordinaria alle imprese del gruppo*".

<sup>6</sup> Oltre a quanto già detto in riferimento alla possibilità di presentare un'unica proposta per il soddisfacimento dei creditori *ex art. 4-bis* D.L. n. 347/2001. Il D.Lgs. n. 270/1999 tratta la questione della trasparenza ai fini di accertamento dell'esistenza di rapporti di gruppo sia all'art. 83 e sia all'art. 91, quest'ultimo legato alla legittimazione attiva in capo al curatore dell'impresa dichiarata insolvente di proporre l'azione c.d. revocatoria infragruppo per atti e contratti in pregiudizio verso i creditori. Inoltre, l'art. 89 D.Lgs. n. 270/1999, il quale richiama esplicitamente l'art. 2409 c.c., disciplina la denuncia al tribunale nel caso di sospetto di gravi irregolarità compiute sia dagli amministratori che dai sindaci delle società del gruppo.

<sup>7</sup> Cfr. G. Scognamiglio, *I gruppi di imprese nel CCII: fra unità e pluralità*, in *Le Società*, IV, 2019, p. 417: la regolamentazione dei gruppi del testo unico bancario ha fatto penetrare e radicare in Italia "*la concezione del gruppo come insieme di società sottoposte alla direzione e coordinamento di un'altra entità*".

Nel diritto comune i gruppi di imprese non sono stati ignorati *tout court* e invero si può ritenere che il legislatore avesse già agli inizi degli anni '40 del secolo scorso ragione di ritenere queste aggregazioni aziendali di rilevante importanza. Nella Relazione del 1942 del Ministro Guardasigilli al Libro V del Codice civile, il gruppo di società viene individuato quale "*fenomeno che risponde tipicamente agli orientamenti della moderna economia organizzata*"<sup>8</sup>. Pur quindi facendo un esplicito riferimento ai gruppi di società, il legislatore non ha voluto disciplinare il loro funzionamento ed ha lasciato la regolamentazione di questo all'autonomia privata, in quanto riteneva che il gruppo fosse "*espressione di un fenomeno economico non riconducibile sul piano giuridico a unità*". Tuttavia, taluni aspetti del fenomeno sono stati regolamentati, a tutela sia dei soci in buona fede che dei creditori, in un'ottica di prevenzione e divieti in quanto riteneva che "*il pericolo insito in questi raggruppamenti non sta(va) nel loro funzionamento ma (poteva) sorgere dalla formazione di capitale*". Il legislatore ha così voluto regolamentare il fenomeno del solo gruppo verticale per evitare che, attraverso rapporti di partecipazione, la società in posizione di controllo potesse eludere norme imperative poste sia a tutela dell'integrità del capitale sociale della eterodiretta, sia a tutela dell'autonomia privata, questa derivante anche dall'espressione di voto dei soci delle controllate.

L'art. 2359 c.c. prev., regolando in negativo l'acquisto di partecipazioni, vietava esplicitamente che una società potesse investire il proprio capitale, anche parzialmente, in azioni di società controllate o di società sottoposte a controllo congiunto. Lo stesso articolo, inoltre, al comma 2 definiva, al tempo, le società considerate controllate quali "*quelle in cui un'altra società possiede un numero di azioni tale da assicurarle la maggioranza dei voti nelle assemblee ordinarie, o quelle che, in virtù di particolari vincoli contrattuali, sono sotto l'influenza dominante di altra società*"<sup>9</sup>. L'art. 2360 c.c. vietava, e vieta tuttora, alle società la costituzione o l'aumento del capitale sociale mediante la sottoscrizione reciproca di azioni. Ed infine, l'art. 2361 c.c. prev. prevedeva la facoltà in capo alle sole società

---

<sup>8</sup> In [www.consiglionazionaleforense.it](http://www.consiglionazionaleforense.it), Libro V – Del Lavoro, p. 216.

<sup>9</sup> In [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it).

per azioni<sup>10</sup> di poter assumere partecipazioni in altre imprese purché queste non comportassero una modifica sostanziale all'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo (ora statuto). La *ratio* della norma era, ed è rimasta, quella di impedire la modifica dell'oggetto sociale, diretta o indiretta, senza la previa approvazione dei soci.

Tuttavia, per quanto riguarda la responsabilità della capogruppo, non vi erano delle norme specifiche ed anzi, la responsabilità era disciplinata *ex artt.* 2390 ss. e 2407 c.c. solo per gli amministratori e per i sindaci delle eterodirette. Non vi era quindi una specifica disciplina della responsabilità della capogruppo per gli eventuali effetti negativi derivanti dalla condotta di *mala gestio* che avesse potuto influenzare la eterodiretta.

### ***1.2.1. La riforma del diritto societario***

Il D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 – c.d. riforma del diritto societario, si è occupato anche della materia dei gruppi di imprese nel tentativo di attuare una riforma organica e unitaria. L'impianto codicistico ha così subito un profondo mutamento grazie alla modifica di quei pochi articoli già esistenti ma soprattutto grazie all'introduzione di nuovi articoli.

La novità più importante, per il tema qui trattato, è stata l'introduzione nel Codice civile degli artt. 2497 ss. al Libro V, Titolo V, Capo IX, rubricato per l'appunto "*Direzione e coordinamento di società*". Questa riforma, pur disciplinando l'attività di direzione e coordinamento, soprattutto tra l'art. 2497 e l'art. 2497-*septies* c.c., non ne ha fornito innanzitutto una definizione tipica. In assenza di una chiara definizione, appare interessante notare come anche nel 2003, si continuasse a prevedere ancora l'esercizio dell'attività imprenditoriale mediante la configurazione di un gruppo. Il legislatore tuttavia anche in questa occasione,

---

<sup>10</sup> A seguito della riforma del diritto societario, la norma è stata modificata per consentire alle società di capitali di poter detenere partecipazioni in società di persone, diventandone socia illimitatamente responsabile. Sebbene nell'articolo non fosse esplicitamente vietato, la prassi giurisprudenziale aveva fino a quel momento ritenuto che la non inclusione di tale fattispecie nella stessa norma, e invero questo principio era esteso a tutte società di capitali, doveva essere considerata come un divieto comportando che "*la partecipazione [...] doveva [...] considerarsi affetta da nullità per violazione di norme imperative, comportando la violazione di norme inderogabili concernenti l'amministrazione ed i bilanci della società di capitali*", App. Milano 25 maggio 2004, in [www.lexia.it](http://www.lexia.it), p. 1.

seppur con motivazioni in parte diverse, non ha incluso tale termine nel Codice civile. La volontà di disciplinare i gruppi di società viene resa quindi nota nella L. 3 ottobre 2001, n. 366 pubblicata nella GU n. 234 dell'8 ottobre 2001, legge delega della successiva riforma del diritto societario. L'art. 2, comma 1, lett. h), L. n. 366/2001, prevedeva tra i principi generali in materia di società di capitali, quello di *“disciplinare i gruppi di società secondo i principi di trasparenza e di contemperamento degli interessi coinvolti”*. Inoltre, il tema veniva trattato in maniera più specifica all'art. 10 L. n. 366/2001, intitolato *“Gruppi”*, ove venivano definiti i principi ed i criteri direttivi. In questo articolo si precisava quali fossero i principi ispiratori della disciplina dei gruppi di società, sicché ci fosse l'individuazione ed il bilanciamento *“tra l'esigenza di trasparenza e di direzione e coordinamento”* e *“l'esigenza di tutela degli interessi del gruppo, delle società controllate e dei soci di minoranza di queste ultime”*. Il legislatore, quindi, aveva già previsto la regolamentazione del gruppo attraverso la disciplina dell'attività di direzione e coordinamento.

Nel diritto comune era divenuta necessaria una maggior regolamentazione di questo fenomeno sicché anche nella Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 6/2003 veniva evidenziato come nel Codice civile ante riforma tale aggregato non venisse quasi considerato, sebbene fosse un attuale e da lungo tempo oggetto di dibattito dottrinale e giurisprudenziale. L'assenza di una definizione specifica di gruppo o di controllo<sup>11</sup> venne giustificata nella relazione in quanto il legislatore aveva preferito la strada dei meccanismi di presunzione legale relativa. Le presunzioni sono state

---

<sup>11</sup> Nella relazione questi due termini vengono utilizzati come fossero alternativi, mentre in realtà non sono perfettamente sovrapponibili e a tal riguardo, nelle pagine successive, verranno identificate le differenze. In estrema sintesi si può già dire che il gruppo viene identificato se vi è attività di direzione e coordinamento ovvero nell'esistenza dell'esercizio di direzione unitaria, mentre il controllo può derivare dal mero possesso di partecipazioni. Negli anni si è sviluppato un intenso dibattito dottrinale in quanto si ritiene ipoteticamente possibile che ci possa essere direzione unitaria anche in assenza di controllo e che, altresì, possa esistere controllo senza direzione unitaria. Seppur in una prima lettura questa differenza possa essere ritenuta trascurabile, in realtà questa tematica ha avuto ed avrà dei risvolti molto significativi. In tema di responsabilità da attività di direzione e coordinamento cfr. Trib. Biella 17 novembre 2006, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it). In tema di legittimazione attiva alla presentazione di un'unica domanda di accesso ad una procedura di risoluzione della crisi o di insolvenza di gruppo, questa differenza è fondamentale in quanto la domanda può essere rigettata, cfr. Trib. Catania 9 novembre 2022, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it); Trib. Treviso 9 marzo 2023, in [www.dirittodellacrisi.it](http://www.dirittodellacrisi.it).